



Data di pubblicazione: 24/06/2021

Nome allegato: XXX_Elab_01 CSA parte I e II_26-05-21
(pp76)_Terni-signed-signed.pdf

CIG: 8770015D50;

Nome procedura: "Lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso della Direzione Inps di Terni – Viale della Stazione n. 5".

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con applicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 9 - bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del criterio del minor prezzo, con le modalità previste dall'art. 1, comma 3, secondo periodo della Legge n. 120/2020, se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.



Stazione appaltante:

INPS - Direzione Centrale Risorse Strumentali Centrale Unica Acquisti

Oggetto dell'appalto:

**LAVORI DI SANIFICAZIONE E BONIFICA AMBIENTALE DEL PLESSO DELLA
Direzione Provinciale INPS di Terni - Viale della Stazione, n. 5**

CIG n.: **8770015D50**
CUP n.: **F45D20000060005**

Progetto esecutivo

**Capitolato speciale d'appalto
Parte normativa e prescrizioni
tecniche**

Elaborato n.:

**01_Capitolato
speciale d'appalto
parte I e parte II**

Data elaborato: 02.04.2021

Revisioni: **26.05.2021**

Coordinatore di progetto:

(ing. Pietro Melissa)
F.to ing. Pietro Melissa

Gruppo di progettazione: ing. Pietro Melissa
geom. Giovanni Bornabò
p.i. Marcello Bassotti

Coord. sicurezza fase progettuale ed esecutiva:
geom. Giovanni Bornabò

Il R.U.P.: arch. David Piervincenzi
F.to arch. David Piervincenzi



Sede Provinciale INPS in Terni – Viale della Stazione, n. 5

Lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso della Direzione Inps di Terni – Viale della Stazione 5, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con applicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del criterio del minor prezzo, con le modalità previste dall’art. 1, comma 3, secondo periodo della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

PTL2021-01-UMB-0002 - C.I.G. n. 8770015D50 - C.U.P. n. F45D20000060005

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

*(articolo 95, comma 4 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.-
articolo 43, co. dal 3 al 6 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ancora vigente)*

		<i>importi in euro</i>
a.1	Importo lavori a misura (assoggettare a ribasso)	502.765,78
a.2	Costi della sicurezza (CS) (non assoggettati a ribasso)	66.082,84
TOT	Importo totale dell’appalto (a.1+a.2)	568.848,62

Il Direttore della DC_RSCUA
Dott. Maurizio Emanuele Pizzicaroli
F.to dott. Maurizio Emanuele Pizzicaroli

Il Responsabile unico del Procedimento
arch. David Piervincenzi

F.to arch. David Piervincenzi

Il Coordinatore del
gruppo di Progettazione
Ing. Pietro Melissa

F.to ing. Pietro Melissa

PARTE PRIMA

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto – definizioni/abbreviazioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a. *denominazione conferita dalla Stazione appaltante*: lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso della Direzione Inps di Terni – Viale della Stazione 5, a seguito dell'incendio verificatosi al piano S1 dell'edificio, in un locale archivio;
 - b. *descrizione sommaria*: le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, salve le più precise disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, riguardano i lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso della Direzione Inps di Terni in Viale della Stazione n. 5, includono opere di demolizione di alcune parti di intonaco danneggiate a causa dell'evento dannoso, rimozione di controsoffitti di qualsiasi natura, completo smantellamento dell'impianto di CDZ e riscaldamento (caldaie), con asportazioni di componenti di MCA in matrice compatta e friabile, smantellamento di canalizzazioni per il trattamento aria UTA ed impiantistica elettrica sia verticale che orizzontale ai piani. Opere di bonifica e sanificazione sulle superfici di tutti i locali a seguito del sinistro, **con successivo rilascio da parte dell'O.E. del Certificato di restituibilità degli ambienti (salubrità ambientale con rispetto dei valori ambientali di luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08)**. Le opere sono meglio dettagliate nella parte II del presente CSA, nella relazione generale e specialistica e nel computo metrico estimativo e di tutti gli allegati agli atti di gara.
 - c. *ubicazione*: TERNI – Viale della Stazione, n. 5.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti esecutivi degli impianti (ove previsto) dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, tutte le opere, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.
5. Nell'importo dell'appalto, composto di più opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e prestazioni richieste. L'Assuntore, qualora ricorrano le condizioni e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà consegnare ogni opera completa di tutte le documentazioni e/o verifiche statiche richieste, nonché delle certificazioni, in lingua italiana, necessarie all'esercizio delle stesse.
6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile.
7. Anche ai fini dell'articolo 7, comma 1, lett. a) della legge n. 217 del 2010 (in vigore dal 19/12/2010) e dall'art. 66, co. 4 del presente CSA, sono stati acquisiti i seguenti codici:

8. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:
- a) **Nuovo Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici – per quanto applicabile;
 - c) **CGA-Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 – per quanto vigente;
 - d) **TUSL-Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) **Stazione appaltante/Committente:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto, ovvero l'INPS – Direzione Centrale Acquisti ed Appalti;
 - f) **Appaltatore/Esecutore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque definito ai sensi dell'articolo 45 del nuovo Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
 - g) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti e della Linea Guida ANAC n. 3 rev. 1 del 2017;
 - h) **Decreto MIT-DL:** l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 101 e 111 del nuovo Codice dei contratti e del D.M. 49/2018, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
 - i) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art. 196 del Regolamento generale, nonché dal D.lgs. 81/08 art. 90 c.9;
 - j) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84 del nuovo Codice dei contratti e degli artt. da 60 a 96 del Regolamento generale (ancora vigenti);
 - k) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
 - l) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.lgs. n. 81/08;
 - m) **RAC:** Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'INPS, approvato con Delibera n. 172 del CDA INPS in data 18/5/2005;
 - n) **Costo del personale:** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, co. 16 e 97 co. 5 lett. d) del nuovo Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
 - o) **Oneri di sicurezza aziendali:** gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal DVR aziendale, agli articoli 95, co. 10 del nuovo Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
 - p) **Costi della sicurezza (interferenziali):** i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'art. 97 del nuovo Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008;

- q) **CSA:** capitolato speciale di appalto, di cui all'art. 43, comma 3 e 6 del DPR 207/10 attualmente vigente;
- r) **CSP e CSE:** Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/08.

Art. 2. Ammontare dell'appalto - Procedura di scelta contraente

1. L'importo dei lavori a misura posti a base di gara è definito come segue:

righi	Importi in euro	a misura (C)
1	Importo Lavori a misura "IL" (da assoggettare a ribasso)	€ 502.765,78
2	<i>Costi della sicurezza (CS) (non soggetti a ribasso)</i>	€ 66.082,84 <i>(vedi computo a parte, riportato anche nel PSC)</i>
3	<i>Oneri della sicurezza aziendale presunti (OAP)</i>	€ 2.901,13 <i>(vedi analisi riportata nell'elaborato specifico)</i>
4	<i>Costi della mano d'opera - personale (MO)</i>	€ 325.256,71 <i>(vedi calcolo incidenza della M.O. pari al 57,18%)</i>
5	(T) IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)	€ 568.848,62

2. L'importo totale d'appalto è costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella di cui sopra:
- importo dei lavori (IL) è determinato al rigo 1 e sarà soggetto al ribasso percentuale offerto all'appaltatore in sede di gara;
 - l'importo dei Costi della Sicurezza (CS) è determinato al rigo 2. Questo importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'art. 23, co. 15 e 16 del nuovo Codice dei Contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV del D. lgs. 81/08;
3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35 del nuovo Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 60 del Regolamento generale per la parte restante, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza dei righi 1 e 5;
4. Ai sensi dell'articolo 97 co. 5 lett. c) e d) del nuovo Codice dei contratti e dell'articolo 26, co. 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi della sicurezza aziendali (OAP) e del costo del personale (MO) indicati rispettivamente al rigo 3 e 4 della tabella di cui al comma 1, sono congrui e devono rispettare il criterio della congruità ai sensi dell'art. 97 del Codice.
5. Il RUP propone, nella Relazione Tecnica allegata al progetto inviato alla Stazione Appaltante, l'aggiudicazione **dell'appalto a misura** con affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con applicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del criterio del minor prezzo, con le modalità previste dall'art. 1, comma 3, secondo periodo della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
6. Qualora codesta Direzione Centrale lo ritenga opportuno, per i lavori in oggetto si potrà procedere con una richiesta di Offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con richiesta di pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nonché sulla piattaforma ANAC, della documentazione tecnica necessaria, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 29 comma 2 del Codice.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice dei contratti e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L’importo del contratto non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione, fermo restando i limiti di cui all’art. 106 del nuovo Codice dei contratti per eventuali modifiche o varianti previste anche dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall’Assuntore in base ai propri calcoli ed alle proprie stime, a proprio rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l’Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta, ogni alea relativa, ai sensi dell’art. 1469 Cod. Civile e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 Cod. Civile, ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.
4. I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all’ esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto, compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d’opera necessari, nonché i costi della sicurezza propri dell’Appaltatore.
5. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all’interno dell’area di cantiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisoria necessarie alla esecuzione dell’opera.
6. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, modifiche qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
7. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lett. a) e della lett. b).
8. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo (non è il caso di questo appalto) s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta, sotto le condizioni di contratto: nessun ulteriore compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla completa e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo la regola dell’arte.
9. Si intendono quindi compresi nei prezzi:
 - tutti gli oneri particolari derivanti dalla presenza nell’immobile di persone e cose con particolare riferimento agli oneri derivanti dal coordinamento delle attività proprie della ditta appaltatrice dei lavori oggetto del presente capitolato, e le attività proprie dell’Istituto, al fine di individuare i rischi oggettivi connessi ad eventuali interferenze e le misure da adottare per la prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;
 - la necessità di dover eseguire i lavori in maniera **frazionata** e di sabato e domenica essendo prioritaria l’esigenza funzionale dell’Istituto;
 - i costi della prevenzione degli incidenti e di gestione della sicurezza nei cantieri secondo la legislazione vigente in materia.

10. Pertanto, nessun compenso la Ditta potrà chiedere per qualsiasi causa, sia in conseguenza e delle difficoltà operative ed organizzative del cantiere che dei tempi in cui, per necessità dell'Amministrazione, dovranno svolgersi i lavori.
11. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
12. L'appalto è amministrato in regime I.V.A. e l'Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono composti dalla categoria prevalente di opere generale **«OG12»** classifica II – “OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE” a qualificazione obbligatoria (con l'incremento di un quinto previsto dall'art. 61, comma 2 del DPR 207/10 per la parte ancora vigente). Ai sensi dell'art. 89, comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., **l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.**

n.	Categoria generale prevalente subappaltabile fino ad un massimo del 40 % dell'importo contrattuale (validità fino al 30 giugno 2021) Vedi art. 44, co. 1 del presente CSA	Qualificazione richiesta - obbligatoria		% della categoria sul totale lavori
		Importo	classifica	
1)	OG12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE	€ 341.464,48	II	60,03 %

Classifica II fino a 516.000,00 euro (livello di importo + il 20% pari a 619.200,00)

2. Tale categoria prevalente OG12 (definizione art. 3, co. 1 lett. oo-bis del Codice) potrà ricomprendere alcune lavorazioni minori e complementari, riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto. Tali categorie non hanno rilevanza ai fini della qualificazione dell'appaltatore ed il loro importo è ricompreso nell'importo della categoria prevalente. Ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Regolamento generale, il Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) di cui all'allegato B al citato Regolamento generale, riporterà le stesse lavorazioni come appartenenti alla categoria prevalente: tali lavorazioni si evincono dal computo metrico allegato al presente capitolato come “*elaborato computo metrico estimativo*”.
3. Riguardo questa categoria prevalente (OG12) l'aggiudicatario o il sub-appaltatore dovrà essere in possesso del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al D.lgs. 152/06, requisito necessario soprattutto per il trattamento dei residui delle lavorazioni di bonifica del sito, conferimento dei materiali di scarto e di risulta degli effetti dell'incendio e di materiali contenenti amianto sia compatto che friabile (MCA) e delle fibre artificiali vetrose (FAV) ai principali cod. CER 160.305- 170.601-170.603 presso discarica speciale (tali procedure dovranno essere effettuate in conformità alle norme di settore, quali UNI EN ISO 9001:2015 - 14001:2015 - OHSAS 18001:2007) - **categorie 10/A e 10/B**. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa circa le categorie di iscrizione (art. 8 del Decreto Min. Ambiente - 3 giugno, n. 120) e delle classi di attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo (art. 9 del Decreto Min. Ambiente - 3 giugno, n. 120):

<i>Categoria 9 (bonifica di siti)</i>	Classe d) fino a euro 1.000.000,00
<i>Categoria 10A e 10 B (bonifica di beni contenenti amianto)</i>	



4. Ai sensi dell'art 89 comma 10 del d.lgs. 50/2006, **l'avvalimento non è ammesso** per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, il corpo dell'intervento ricomprende anche una categoria secondaria definita scorporabile (def. art. 3, co. 1 lett. oo-ter del Codice) riconducibile alle opere generali **«OG1»** classifica I – “Edifici civili ed industriali”, a qualificazione obbligatoria: tali lavorazioni si evincono dal computo metrico allegato al presente capitolato come “elaborato computo metrico estimativo”.
6. La categoria OG1 è a qualificazione obbligatoria, perché di importo superiore a 150.000 euro; per tale categoria l'eventuale ricorso al subappalto, nel limite stabilito dall'art. 105, co. 2 del Codice (vedi a tal proposito l'art. 13, co. 2 del Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020) non deve essere superiore al 40% dell'intero importo dell'appalto e potrà eventualmente ricoprire interamente l'importo di tale categoria scorporabile, ma sempre nel rispetto di tale limite globale.

n.	Categoria generale scorporabile subappaltabile fino ad un massimo del 40 % dell'importo contrattuale (validità fino al 30 giugno 2021) Vedi art. 44, co. 1 del presente CSA		Qualificazione richiesta – obbligatoria		% della categoria sul totale lavori
			Importo	classifica	
2)	OG1	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	€ 227.384,14	I	39,97 %

Classifica I fino a 256.000,00 euro (livello di importo + il 20% pari a 309.600,00)

7. I gruppi di **lavorazioni omogenee** così come definiti nel Regolamento (per la parte attualmente in vigore) all'art. 43, comma 6, sono indicati nella seguente tabella:

CATEGORIE OMOGENEE			Importo di progetto	% della categoria sul totale da progetto
1)	OG12	OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE	€ 341.464,48	60,03 %
2)	OG1	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	€ 227.384,14	39,97 %
TOTALE DA PROGETTO			€ 568.848,62	100,00 %

8. Gli importi a misura indicati nella tabella di cui al comma precedente, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 21 (lavori a misura) del presente CSA.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di insufficienza di specifiche tecniche, nell'esecuzione dei lavori previsti dal Contratto dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque la tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e suoi allegati e nella lettera di invito e suoi allegati o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Qualora dovessero essere riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti a corredo del contratto, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espressioni indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
 - a. Contratto;
 - b. Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c. RDO
 - d. Disciplinare di Gara;
 - e. Computo metrico estimativo.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del C.C.
5. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato generale d'appalto di cui al **D.M. 19.4.2000, n. 145**, se menzionato nel bando o nella lettera invito, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato Speciale (parte I e parte II), comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici del progetto;
 - d) il Computo metrico-estimativo;
 - e) l'Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi aggiunti;
 - f) l'offerta dell'Impresa appaltatrice e dagli altri documenti presentati e sottoscritti dalla stessa in sede di gara;
 - g) il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative all'art. 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

- h) il cronoprogramma dei lavori di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente, per le parti non abrogate;
- i) le polizze di garanzia di cui agli art. 103 (definitive) e art. 104 (lavori di valore) del Codice dei contratti.

Forma altresì parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non in esso richiamato, il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08, laddove previsto.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, aggiornate alla data di stipula del contratto ed in particolare:
 - a) il decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
 - b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici" per le parti non abrogate dal d. lgs 50/2016 e dal D.MIT. 5 marzo 2018 n. 49;
 - c) il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49, recante "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
 - d) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M.LL.PP. 19/4/2000 n. 145, ove applicabile, a seguito della parziale abrogazione di cui all'art. 358 del Regolamento;
 - e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e ss.mm.ii.;
 - f) il «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS» approvato con Delibera C.d.A. n. 172 del 18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Contratto, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Contratto, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
4. L'Assuntore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.
5. L'Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
6. Qualora, dopo la data di stipula del contratto e fino all'ultimazione dei relativi lavori dovessero intervenire nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed ai lavori oggetto del presente appalto, o modifiche a quelli esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a

carico dell'Assuntore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Stazione Appaltante, e ciò anche se non ne venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Assuntore solo responsabile della completa rispondenza dei lavori alle normative vigenti all'atto dell'esecuzione.

Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi del nuovo Codice degli Appalti, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. L'appaltatore, pur prendendo e dando atto della perfetta esecutività del progetto, qualora non si siano riscontrate differenze al momento della consegna, è comunque tenuto, prima dell'inizio delle diverse opere, alla precisa rilevazione dello stato di fatto "ante operam" e ad apportare, se del caso, le conseguenti modifiche alle opere medesime ed agli elaborati progettuali; tali modifiche devono essere preliminarmente presentate ed approvate (in forma scritta) dal D.L. e dal R.U.P. L'appaltatore non potrà pretendere, al riguardo, indennizzi o compensi speciali.
4. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale e dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere. Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Appaltatore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.
5. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
6. L'appaltatore si impegna, in sede di sottoscrizione del contratto, senza riserva alcuna, al pieno rispetto dell'applicazione dei C.A.M. – Criteri Ambientali Minimi, di cui al D.M. 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, recante "Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", le cui prescrizioni sono state recepite nell'Integrazione al vigente Elenco regionale dei prezzi della Regione Umbria, contenente le lavorazioni rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi.
7. Qualora, dopo la data di stipula del contratto e fino all'ultimazione dei lavori dovessero intervenire nuove normative tecniche applicabili agli immobili interessati dal presente appalto, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Appaltatore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Stazione Appaltante, e ciò anche se non ne venisse

espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Appaltatore solo responsabile della completa rispondenza dei lavori alle normative vigenti all'atto dell'esecuzione.

8. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione che li accompagna, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.
9. La stipulazione del Contratto è subordinata:
 - alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Assuntore:
 - a) dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
 - b) dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla *lex specialis* di gara;
 - c) del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - alla presentazione di una polizza assicurativa di garanzia che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione, nonché una polizza assicurativa di garanzia di responsabilità civile per danni a terzi che copra l'intera durata dell'esecuzione del contratto fino alla data di emissione del certificato di collaudo;
 - alla positiva verifica dell'applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende edili ed affini e degli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
 - se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
 - al versamento delle spese contrattuali.
10. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del Contratto.
11. All'esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata (aggiudicazione efficace), l'Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo co. 13.
12. Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potrà procedere all'escussione della garanzia provvisoria ed all'affidamento dell'appalto al secondo in graduatoria.
13. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla comunicazione di efficacia della medesima aggiudicazione definitiva.
14. I lavori dovranno essere eseguiti senza interferire sulle attività dell'Istituto.
15. Durante le lavorazioni dovranno essere presenti sempre almeno due operai.

Art. 8. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni



altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice dei Contratti e relative norme e disposizioni ad esso collegati.

2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente dell'articolo 48, commi 17 e 18 e art. 110 del nuovo Codice dei contratti.

Art. 9. **Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore dovrà comunque comunicare prima dell'inizio dei lavori un recapito telefonico, e una casella di posta elettronica, anche certificata, idonei alla ricezione di eventuali comunicazioni urgenti.
3. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
4. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La **direzione del cantiere** è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante formale delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Ogni variazione della persona di cui sopra deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante di revoca e nuovo atto di mandato.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
7. La direzione e vigilanza diretta sui lavori, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale, sarà effettuata da un tecnico dell'INPS.

Art. 10. **Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci dei prezzi di riferimento.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto.

3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (pubblicato sulla GU n.35 del 11-2-2019 – Suppl. Ordinario n. 5).
5. A richiesta della D.L., l'Impresa è tenuta alla produzione di schede tecniche e campionature necessarie a definire le caratteristiche e la provenienza dei prodotti e dei materiali da impiegare; qualora trattasi di prodotti e materiali per cui è prevista certificazione, l'Impresa è altresì tenuta al rilascio di detta certificazione e di dichiarazione di esecuzione in conformità alla certificazione medesima. Nell'uso dei prodotti e materiali si richiama l'attenzione dell'appaltatore ai criteri di sostenibilità energetica ed ambientale (CAM) di cui agli artt. 34 e 71 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante l'utilizzo di materie prime rinnovabili e prodotti eco-compatibili. Inoltre si chiede il pieno rispetto al D.M. 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", le cui prescrizioni sono state recepite nell'Integrazione al vigente Elenco regionale dei prezzi della Regione Umbria (ed. 2019).
6. Si evidenzia che, trattandosi di costruzione per la quale è prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso di incendio e del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, i prodotti impiegati nella realizzazione delle opere di protezione antincendio, dovranno essere muniti di marcatura CE (con riportata la classificazione di reazione e resistenza al fuoco del materiale) e accompagnati dalla dichiarazione di conformità del prodotto all'impiego previsto; gli elementi per i quali non è ancora applicata la procedura CE (porte e altri elementi di chiusura) dovranno essere provvisti di documentazione attestante l'atto di omologazione che l'Impresa dovrà fornire in copia autocertificata per conformità (secondo le prescrizioni dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 16/02/2007).

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei prodotti eventualmente da utilizzare devono essere conformi a quanto stabilito dal citato decreto e possono essere considerati validi i rapporti di prova forniti per attestare la classificazione di resistenza del materiale se conformi alle prescrizioni riportate nell'art. 5.

In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti di marcatura CE e/o di omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M.I. del 21/06/2004. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l'Assuntore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.

Al termine dei lavori è obbligo per l'Impresa fornire la documentazione, le certificazioni e le dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti e i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto, sono stati realizzati, installati, posti in opera secondo la regola dell'arte e in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza e di sicurezza antincendio. In particolare:

- copia (autocertificata) dell'omologazione e dichiarazione di conformità del materiale o del prodotto omologato a firma del produttore;
- copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento per i prodotti marcati CE;
- rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE e relativo Fascicolo Tecnico del Produttore (validato);
- dichiarazione corretta posa in opera in conformità alle prescrizioni di omologazione e di prova (a firma dell'installatore).

7. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37 l'installatore della ditta dovrà rilasciare dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata. Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37, dovrà essere rilasciata da un professionista antincendio la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale o comunque sulla base della modulistica aggiornata, oltre alla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del D.M. 22.01.2018 n. 37.
8. I lavori non dovranno impedire o limitare la piena e sicura attività degli utenti e la funzionalità dei relativi impianti; le zone di lavoro dovranno essere opportunamente segregate (come da PSC o disposizioni impartite dal D.L.), intendendosi che eventuali interventi che comportino limitazioni delle aree e/o temporanei "stacchi" d'impianti devono essere concordati con la D.L. Oltre a quanto suindicato, è a carico dell'impresa l'eventuale esecuzione di lavorazioni in orari non ordinari, anche festivi.
9. Comunque, l'Impresa è tenuta in tempo utile alla produzione di specifiche schede tecniche e campionature necessarie a definire le caratteristiche e la provenienza dei materiali da impiegare; qualora trattasi di materiali per cui è prevista certificazione, l'impresa è tenuta al rilascio di detta certificazione e di dichiarazione di esecuzione in conformità alla certificazione medesima.
10. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire alla presenza continua del direttore del cantiere o di un capo cantiere, espressamente incaricato: in assenza del titolare dell'Impresa, tutte le comunicazioni e disposizioni a lui rivolte s'intenderanno rivolte al titolare medesimo.
11. Ciascun soggetto impiegato nei lavori dovrà esporre una apposita tesserina di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (vedi art. 18, comma 1, lett. u) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.).

Art. 11. **Convenzioni in materia di valuta e termini**

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in **euro**.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale di consegna lavori, da effettuarsi non oltre **45 (quarantacinque) giorni** dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore, ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 2 del D.M. 49/2018.
2. L'inadempienza dell'Appaltatore alla sottoscrizione del Contratto dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere l'intero Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Cod. Civile, e di incamerare la garanzia ai sensi dell'articolo 1382 del Cod. Civile, salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'appalto, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. Della consegna sarà redatto verbale dal quale dovrà risultare:
 - a. l'eventuale nomina del rappresentante dell'Appaltatore, munito di delega valida, o il deposito presso l'Istituto del relativo atto notarile;
 - b. il nominativo del direttore del cantiere di cui all'art. 9 del presente CSA;
 - c. il deposito, presso l'Istituto, di copia autentica delle polizze assicurative di cui al Capo 6 del presente CSA;
 - d. il deposito, presso l'Istituto, della documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta. Sarà onere della Stazione Appaltante verificare, prima della stipula del Contratto e di ciascun pagamento in acconto o a saldo, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Assuntore e degli eventuali subappaltatori;
 - e. il deposito del programma esecutivo dei lavori (PEL) di cui al successivo art. 18;
 - f. l'accettazione del PSC, con le eventuali modifiche proposte ed accettate dal CSE;
 - g. copia della notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/08 da parte del Committente/RUL;
 - h. la consegna, al direttore dei Lavori, del piano operativo di sicurezza dell'impresa (POS);
 - i. il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'Impresa.
4. Quanto prescritto ai punti d, f, g, h ed i, dovrà essere effettuato prima dell'inizio dei lavori da qualsiasi altra impresa man mano operante nel cantiere.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 gg. non superiore a 15 gg.; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione (art. 5 comma 3 del D.M. 49/18). Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. L'impresa, entro e non oltre cinque (5) giorni solari successivi alla data del verbale di consegna, dovrà dar corso all'inizio dei lavori;
7. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del nuovo Codice dei contratti; la D.L. provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
8. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi preliminari in materia di sicurezza (vedi articolo successivo del presente CSA) prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla D.L. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo

accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

9. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili (art. 5 comma 9 del D.M. 49/18); in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **210 (duecentodieci)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui sopra.
2. I tempi richiamati nel presente articolo si intendono riferiti a giornate naturali e consecutive; non saranno ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore è obbligato alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di un collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. Tale cronoprogramma è adeguato dall'impresa secondo il P.E.L. di cui all'art. 18 del presente CSA.
4. L'Assuntore dovrà mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente, le risorse necessarie per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi di inizio lavori indicati ed il termine di ultimazione stabilito.
5. I lavori si possono ritenere conclusi (e di conseguenza autorizzare la relativa fatturazione) esclusivamente a seguito:
 - della consegna da parte dell'Assuntore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali certificati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante;
 - dell'emissione dell'attestazione di Regolare Esecuzione ovvero del Certificato di Collaudo.

Art. 14. Proroghe e differimenti

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo precedente, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno **45** giorni prima della scadenza del termine (art. 107, co. 5 del Codice).
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di ultimazione lavori, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro **15 giorni** dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 15 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 gg. e a 5 gg.; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 15. Sospensioni e riprese ordinate dal Direttore dei Lavori

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali (quali per ragioni legate alla sicurezza del cantiere, tipo COVID19) che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori (art. 107 del Codice) redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica o variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del nuovo Codice dei contratti.
2. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati al precedente comma 1 non è riconosciuto all'Esecutore alcun compenso o indennizzo.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b. l'adeguata motivazione a cura della DL;
 - c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve.
5. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'art. 190 del DPR 207/10 (per la parte vigente). Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo (art. 107, co. 4 del Codice).
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
8. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art. 14 o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al

medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il **programma esecutivo dei lavori** di cui al successivo art. 18.

Art. 16. Sospensioni e riprese ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori, emette l'ordine di ripresa, che verrà trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'art. 15, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art. 13 o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 17. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine suindicato per il termine di esecuzione delle opere, **per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'0,6 per mille (in lettere zerovirgolasei per mille) sull'importo contrattuale.** In relazione all'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo di ulteriori condizioni:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'art. 12, co. 2 oppure co. 3;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'art. 12, comma 5;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell'articolo successivo;
 - f) nella consegna del POS oltre i 15 gg. Dalla comunicazione di aggiudicazione.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 18.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del Codice, in materia di risoluzione del contratto, per grave inadempimento dell'Esecutore.
7. Rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito a causa dei ritardi.
8. Tutte le penali di cui al presente articolo possono essere contabilizzate in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
9. Qualora, alla scadenza del termine di ultimazione previsto, i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l'esecuzione dei lavori ancora necessari e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della penality per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza dell'Assuntore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali. Tali somme saranno poste a carico dell'Assuntore in sede di pagamento dello stato finale relativo ai lavori eseguiti.
10. Si richiama l'art. 5 co. 4 del D.M. 49/2018 per ciò che riguarda il caso di consegna lavori ritardata per fatto o per colpa della Stazione Appaltante (SA), l'esecutore può richiedere il recesso del contratto. Nel caso di accettazione da parte della SA, può avere il diritto ad un rimborso per le spese contrattuali che forfettariamente si quantificano in **Euro 1.500,00** (millecinquecento/00) e per quanto riguarda le altre spese effettivamente sostenute e documentate dall'appaltatore, saranno quantificate nelle percentuali indicate al comma 12 del citato articolo.
11. Nel caso di rifiuto dell'istanza di recesso per tardiva consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo così come stabilito dal comma 14 dell'art. 5 del D.M. 49/2018.

Art. 18. **Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

1. Ai sensi dell'articolo 43, co 10, del Regolamento generale (per la parte vigente) e dell'art. 5, co. 9 del D.M. 49/2018, **entro 15 (quindici) giorni** dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori presentato dall'Assuntore non è vincolante per la stazione appaltante e può essere modificato o integrato dalla stessa mediante ordine di servizio (OdS), ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempienze o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.lgs. n. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al precedente co. 2.
4. Nella compilazione del programma dei lavori l'Assuntore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite dalla Stazione Appaltante, dando priorità alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo con la D.L., convenga eseguire anticipatamente).
5. In caso di ritardo sul programma approvato, l'Assuntore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.
6. Il programma esecutivo dei lavori deve tener conto ed essere coerente anche con le **soglie temporali** previste nel cronoprogramma in rapporto all'articolazione dei lavori da eseguirsi.
7. L'esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione dei Lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio e in particolare dopo le ore 18.00 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi. In tal caso verranno riconosciute alla ditta le maggiorazioni per il solo costo della manodopera previste al successivo art. 22 senza riconoscimento alcuno per spese generali ed utili d'impresa.
8. Gli interventi di demolizione e - comunque - quelli più rumorosi, ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere eseguiti nell'orario 07:00÷08:30 e 17:00÷18:00, senza che ciò possa costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell'Assuntore.

Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'art. 14, di sospensione dei lavori di cui all'art. 15, per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 17, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli successivi.

Art. 20. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori

1. Il Responsabile del Procedimento svolge le funzioni e compiti previsti dalle linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.lgs. 50/2016.
2. Il Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina, su iniziativa del Responsabile del procedimento, un Ufficio di Direzione lavori, responsabile dell'esatto adempimento da parte dell'Esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un Direttore dei Lavori eventualmente coadiuvato da Assistenti con funzioni di Direttori Operativi.
3. L'Ufficio è competente al controllo della buona esecuzione delle opere; in parti-colare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d'opera eseguite, all'emissione degli stati di acconto e finale ed impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione di lavori.
4. Il Direttore dei Lavori trasmette all'Esecutore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori.
5. Il Direttore dei Lavori rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività di cantiere e dell'operato degli assistenti dell'Ufficio di direzione lavori, anche in via solidale con questi ultimi.

6. Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto ed interloquisce in via esclusiva con l'Esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
7. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
8. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal d.lgs.50/2016 e dal Regolamento.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21. Lavori a misura

1. Il codice identificativo di gara (CIG), da assumere a cura del RUP prima dell'indizione di gara, dovrà essere riportato su tutte le fatture relative al Contratto.
2. Le opere oggetto del presente appalto saranno computate a misura. L'Assuntore consegnerà al Direttore dei Lavori la contabilità dei lavori con l'indicazione delle quantità delle lavorazioni eseguite. Le varie quantità di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche rilevate in loco, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel Regolamento e senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
3. Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura, e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall'Assuntore in corso di procedura, dai prezzi di riferimento di seguito specificati:

- Elenco Prezzi di Progetto;
- Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Umbria ultima edizione vigente;
- Prezzario "Prezzi informativi dell'edilizia – Materiali ed opere compiute" edito dalla Dei - Tipografia del Genio Civile - Roma, ultima edizione vigente.

Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale ai predetti prezzi unitari e quindi non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per:

- lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in "centri storici" o in zone con accesso disagiato per gli automezzi;
 - lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicurezza e controllo per l'accesso delle maestranze ed operatori;
 - qualsiasi particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori, anche qualora la possibilità di applicazione di tali maggiorazioni sia prevista dai predetti listini e come detto sia affidata alle valutazioni responsabili e discrezionali dei direttori lavori o dei progettisti delle opere.
4. I prezzari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; i listini sub c) e sub b) verranno dunque utilizzati rispettivamente solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub a).
 5. Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti Prezzari potrà provvedersi:
 - a. per assimilazione ai prezzi esistenti;
 - b. determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;
 - c. in economia ai sensi del successivo art. 22 del presente CSA.
 6. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte.
 7. I prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall'Assuntore in base ai propri calcoli ed alle proprie stime, a proprio rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta, ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 Cod. Civ. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 Cod. Civ., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.
 8. I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d'opera necessari, nonché i costi della sicurezza propri dell'Appaltatore.

9. Non sono riconosciuti nella valutazione delle misure ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere, non rispondenti ai disegni di progetto e/o dal computo metrico estimativo se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
10. La contabilizzazione delle lavorazioni è effettuata in conformità a quanto previsto dall'ex Titolo IX del Regolamento e dal recente D.M. 49/2018, applicando alle quantità realmente eseguite i prezzi unitari desunti dall'E.P.U. di cui all'art. 3, comma 2 del presente CSA.
11. Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 2 (vedi rigo 2 della tabella) sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori a misura e la loro contabilizzazione avverrà a misura. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva (CSE) o in alternativa dal Direttore dei lavori in caso di non nomina del CSE.
12. I prezzi unitari, così come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati o in luoghi oscuri richiedenti l'uso di illuminazione artificiale.
13. Gli oneri relativi al compenso a discarica dei materiali verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei **FIR – Formulari identificativi del rifiuto** che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
14. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda l'esecuzione di interventi al di fuori dell'orario giornaliero ordinario fissato dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dei giorni feriali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del successivo art. 22.
15. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all'interno dell'area di cantiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisoria necessarie alla esecuzione dell'opera.
16. L'appalto è amministrato in regime I.V.A. e l'Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.

Art. 22. **Lavori in economia**

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dagli artt. 13, 14, 15 del D.M. 49/2018, come segue:
 - a) **Mercedi operaie:**
costo della mano d'opera e degli oneri annessi risultante dalle tabelle ufficiali dei contratti collettivi di lavoro in vigore per il luogo ed al momento di esecuzione dei lavori in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento di sottoscrizione del contratto o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti; il tutto sarà maggiorato della percentuale derivante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del **28,70% (ventottoesettanta per cento)**; si precisa che i contratti collettivi cui fare riferimento saranno quelli corrispondenti al tipo delle prestazioni fornite (edili, metalmeccanico, ecc.).
 - b) **Materiali e noli:**
Prezzi elementari di elenco dei materiali pubblicati sui listini prezzi, edizione vigente alla data di sottoscrizione del contratto, al netto del ribasso d'asta.
Qualora non compresi nei prezziari suddetti, saranno accreditati i prezzi risultanti da fatture quietanzate maggiorati della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del **28,70% (ventottoesettanta per cento)**.

Per quanto riguarda i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Si precisa che solo nel caso in cui l'elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo franco luogo di produzione, sarà accreditato all'Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere.

Eventuali oneri per la sicurezza da stimare in economia saranno valutati senza alcun ribasso, fermo restando che per le componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto incrementati della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del **28,70% (ventottoesettanta per cento)**.

2. La percentuale di maggiorazione è la somma delle percentuali di incidenza delle spese generali assunte pari al 17% e degli utili d'impresa assunti pari al 10%, previste dalla normativa vigente (art. 32, comma 2, lett. b) del DPR 207/10).
3. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell'Appaltatore per la movimentazione del personale, per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere (quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega circolare, strumenti di misura, scale, ecc.), per il loro nolo e manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto dei materiali, comprendono altresì gli oneri di assistenza e sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali oneri di interessi, spese generali ed utili a favore dell'Appaltatore.
4. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia è condizionata alla presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.
5. Il prezzo orario della manodopera è riferito all'orario giornaliero, dalle 07:00 alle 18:00, dei giorni lavorativi dal lunedì al sabato.
6. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **25% (venticinque per cento)** della paga oraria.
7. Per lavorazioni eseguite in orario festivo domenicale, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **20% (venti per cento)** della paga oraria.
8. Per lavorazioni eseguite in orario festivo non domenicale (feste comandate), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **20% (venti per cento)** della paga oraria.
9. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00 in orario festivo domenicale o festivo (festività civili o religiose), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **35% (trentacinque per cento)** della paga oraria.
10. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiali e/o i noleggi di attrezzature.

Art. 23. **Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti, **sarà dovuta** all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, **pari al 20% (venti per cento)** dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro **15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP su richiesta specifica dell'appaltatore**. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione è compensata (o scalata) nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso. L'importo della trattenuta è proporzionale all'importo dello stato di avanzamento dei lavori (SAL).
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia (polizza fidejussoria/bancaria), alle condizioni previste dall'art. 35 comma 18 del Codice.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.
6. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo 25.
7. Non è prevista anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 25. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 21 e 22, raggiungano nel SAL un importo non inferiore ad **€ 180.000,00 (euro centottantamila/00)**, ad eccezione dell'ultima rata e così determinato:
 - a. al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b. incrementato delle quote relative dei costi della sicurezza;
 - c. al netto della ritenuta di cui al successivo comma 2;
 - d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una **ritenuta dello 0,50%** (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a. Il Direttore Lavori redige la contabilità (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità) ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 13 co. 2 del D.M. 49/2018, che deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b. il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 14, co. 1 lett. d) del D.M. 49/2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 24, comma 2 del CSA.

4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e - comunque - secondo le indicazioni del Committente. Ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto **deve essere effettuata** attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l'INPS è individuato con il codice univoco **UF5HHG**, unico per tutto l'ente, che identifica l'Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (Uff_eFatturaPA) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **90 (novanta)** giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, l'ultimo stato di avanzamento può essere emesso per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1 ma a condizione che l'importo dei lavori eseguiti non sia superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. In deroga a quest'ultima condizione limite potrà comunque essere emesso un ultimo stato di avanzamento a condizione che venga effettuata una trattenuta di garanzia pari al 5% dell'intero importo contrattuale da liquidare con il conto finale.
7. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 26. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248 e dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d);
 - b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) al rispetto da parte dell'Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
 - d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
9. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui

- al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 49, comma 2.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro **15 (quindici)** giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 49, comma 3.
 11. In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra omissione.
 12. Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione l'articolo 17-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
 13. I corrispettivi previsti per il trasporto alle pubbliche discariche e per lo smaltimento dei rifiuti di qualsivoglia natura prodotti nell'area di cantiere, ove previsti come oneri computati nel prezzo unitario, saranno corrisposti all'Appaltatore solo ad avvenuto deposito e consegna della relativa documentazione **FIR (Formulario Identificazione Rifiuti)**.
 14. Resta fermo che le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente:
 - Il Codice Identificativo di Gara (CIG);
 - Il Codice Unico di Progetto (CUP).

Art. 26. **Pagamenti a saldo – Conto finale**

1. **Il conto finale** dei lavori è redatto entro **45 giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale (vedi art. 14 lett. e) del D.M. 49/2018) ed è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4 (rata di saldo).
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 49, comma 2.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 25, co. 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro **60 (sessanta)** giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del C.R.E., ai sensi dell'art. 235, co. 2 del DPR 207/2010 (per la parte ancora vigente), previa presentazione di regolare fattura fiscale in formato elettronico (vedi pagamenti in acconto).

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, ed è emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a. Un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata (prima che il collaudo assuma carattere definitivo).
8. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente art. 25.

Art. 27. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi riguardo ritardi per i pagamenti delle rate di acconto, altresì in caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 26, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Art. 28. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Tenuto conto della durata dei lavori (210 gg.) è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 29. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 30. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione dei contratti sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1, del Codice Civile. Nessuna pretesa l'acquirente od il locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del nuovo Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Al fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo

il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, le cessioni dei crediti sono efficaci ed opponibili alla Stazione Appaltante se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO 6 - CAUZIONE E GARANZIA

Art. 31. Cauzione

1. Le modalità di costituzione delle cauzioni sono contenute nella lettera d'invito.

Art. 32. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, co. 1 del nuovo Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva, pari al **10%** (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria può essere prestata nelle seguenti forme:
 - a) con bonifico bancario o con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;
 - b) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - c) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve riportare la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, dell'immediata operatività entro **15** (diconsi **quindici**) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la garanzia sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del **80%** (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia definitiva, per il rimanente ammontare residuo del **20%** (venti per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o CRE e cessa di avere effetto, svincolandosi automaticamente all'emissione degli stessi.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del nuovo Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.
9. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

Art. 33. **Riduzione delle garanzie - Polizza di anticipazione**

1. Ai sensi dell'art. 93 comma 7, del nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9000. Per quanto non riportato esaurientemente si applicano integralmente gli artt. 97, co. 1 e 103 co. 1 del Codice.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 34. **Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore**

1. E' a carico dell'Appaltatore e compresa nei prezzi la polizza assicurativa che l'Appaltatore è obbligato a stipulare, presso primarie compagnie di gradimento dell'Istituto, a norma dell'art. 103 comma 7 del Codice dei contratti. relativa alla copertura dei seguenti rischi:
 - a) danni di esecuzione (**CAR**), con un massimale pari all'importo netto dei lavori, e con una estensione di garanzia di € 500.000,00 (cinquecentomila) a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi;
 - b) responsabilità civile (**RCT/RCO**) per danni verso terzi derivanti da ogni causa ivi compresa la causa accidentale, con un massimale pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni) per ogni sinistro;
2. La polizza dovrà espressamente prevedere il vincolo a favore della Stazione appaltante, dell'efficacia senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, e prevedere inoltre:
 - 1) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori;
 - 2) l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori di cui sopra e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui al comma 1. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
4. La polizza dovrà essere esibita all'Istituto dopo la aggiudicazione dei lavori, almeno 10 giorni prima dell'inizio degli stessi.
5. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48 del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati (vedi art. 103, co. 10 del Codice). Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del nuovo Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
6. Qualsiasi danno arrecato nel corso dell'appalto agli impianti, apparecchi, accessori e locali dell'Istituto sarà addebitato alla Ditta appaltatrice ed il relativo importo trattenuto sul residuo del suo avere e sul deposito cauzionale definitivo, con salvezza di ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35. **Modifica dei contratti - variazioni**

1. Si applica l'art. 106 del Codice.
2. La Direzione Lavori, ai sensi del comma 1 lettera e) dell'art. 106 del Codice può proporre al RUP modifiche non sostanziali al contratto, così come meglio definite al comma 4 dello stesso articolo, per interventi finalizzati a risolvere aspetti di dettaglio oppure al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.
3. L'importo in aumento relativo alle modifiche di cui al comma 2 ed a eventuali lavori in economia non può superare il limite del **5%** (cinque per cento) dell'importo originario del contratto.
4. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
5. Con la sottoscrizione del presente capitolato e suoi allegati l'Appaltatore prende e dà atto della completezza e piena esecutività del progetto così come redatto ed appaltato. Pertanto, egli non potrà, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni, in più o in meno, ai lavori assunti con presente appalto.
6. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore ritenga di essere in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
7. In caso di variazione dei lavori è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
8. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i costi per lavori in economia già previsti in appalto. Non sono da considerarsi varianti, nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi precedenti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
9. La variante comprenderà, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati al ribasso e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 40, nonché il conseguente adeguamento dei piani operativi di sicurezza (POS) da redigere a carico delle ditte esecutrici.

Art. 36. **Varianti per errori od omissioni progettuali**

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano gli importi di cui al comma 4 dell'art. 106 del Codice (modifiche sostanziali), la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti (accertati dalla Direzione Lavori), dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 37. **Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente Art. 3, co. 2 e 3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, co. 2 e 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi (NP), e successivo verbale di concordamento nuovi prezzi con atto di sottomissione allegato (da redigersi a cura della Direzione Lavori, con specifica apposizione di marca da bollo da euro 16,00) ed utilizzando i prezzi di riferimento di seguito specificati:
 - a. Elenco regionale Umbria dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche, ed. 2019;
 - b. Prezzi informativi dell'edilizia della Tipografia DEI (elettrico, impiantistico, recupero e ristrutturazione), ed. 2019-20;
3. Ove la voce non sia presente né sul listino sub a) né sui listini sub b), si procederà alla specifica analisi del prezzo utilizzando le voci elementari componenti presenti nei listini secondo l'ordine di priorità già indicato e da indagini di mercato.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro **15 giorni** dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d. i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
 - e. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - f. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008;
 - g. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
 - a. una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 40, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - b. il POS, redatto ai sensi di legge, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
 - c. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, ai sensi degli articoli 42 e 43.
3. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del termine di cui al comma 1 per la presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra determinerà un ritardo nell'inizio dei lavori e comporterà, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione da parte della Stazione Appaltante della penale indicata all'art. 17.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a. dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del nuovo Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 45 e 48 del nuovo Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2 lett. d) del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, comma 3 del presente CSA, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
6. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
7. Il PSC, se previsto, ed il POS costituiscono parte integrante del Contratto.
8. La Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall'Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.
9. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la Stazione Appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
10. È obbligo dell'Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
11. È altresì obbligo dell'Appaltatore mettere a disposizione dei "RLS Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell'inizio dei lavori di ciascun intervento.
12. L'Esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

13. L'Esecutore è tenuto a comunicare il nominativo del Direttore di cantiere che dovrà essere qualificato per il ruolo da svolgere ed a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del TUSL ed a tale documento attenersi nell'esecuzione delle opere.
14. Il Direttore di Cantiere è incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere e mantiene i rapporti con il Direttore dei Lavori e con i funzionari degli Organi di Vigilanza per comunicazioni inerenti il cantiere. A tal fine dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla Direzione dei Lavori.
15. Il Direttore di cantiere dovrà conservare e mettere a disposizione delle Autorità competenti i documenti per cui sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente Capitolato. In modo particolare dovranno essere disponibili, ed in buono stato, copie o originali di:
 - Piano Operativo di Sicurezza;
 - Registro Infortuni vidimato dall'ASL;
 - Registro delle Presenze.
16. Il Giornale dei Lavori ed il Registro delle presenze sono sostituiti dalle singole prime note nelle quali, qualora contengano ore in economia, sarà riportato anche il nominativo degli operai impiegati.
17. In caso di inadempienze, Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o il Direttore dei Lavori dovranno richiamare per iscritto l'Assuntore al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o il Direttore dei Lavori, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento, dovranno richiedere l'intervento degli Organi di Vigilanza. Il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla messa in mora finalizzata all' eventuale risoluzione del contratto.
18. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Art. 39. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free» (lavoro rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona coscienza al fine di evitare incidenti ed infortuni sui luoghi di lavoro).
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo precedente oppure dei successivi articoli 40, 41, 42, 43 del presente CSA.

Art. 40. Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza. La somma totale è riportata all'Art. 2 comma 1, rigo 2 del presente CSA.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 41 del presente CSA.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 13 e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a. qualora i lavori non possano utilmente iniziare entro la data contrattuale, non decorrerà il termine per l'inizio dei lavori di cui all'art. 12 del presente CSA, dandone atto nel verbale di consegna;
 - b. qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli del presente CSA.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti/modifiche di cui all'art. 106 del Codice.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo (vedi articolo successivo).

Art. 41. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Se entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri cinque giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono **accolte**; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, **diversamente si intendono rigettate**.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 42. **Piano operativo di sicurezza - POS**

1. L'appaltatore, a norma dell'art. 96, co. 1 lett. g) del TUSL, entro **30 giorni dall'aggiudicazione** e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo Decreto ed al DUVRI del plesso riguardo i luoghi di lavoro, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza (POS) deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 44, comma 6, lettera e), sub. 2), del presente CSA, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 40 del presente CSA: eventuali modifiche del PSC proposte dall'Impresa possono comportare conseguenti modifiche del POS solo dopo l'approvazione del Coordinatore per l'esecuzione.

Art. 43. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del nuovo Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
6. L'impresa esecutrice è obbligata a consegnare tutta la documentazione elencata e richiesta nel PSC prima dell'inizio dei lavori.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 44. Subappalto e distacco manodopera

1. All'interno dei limiti previsti dall'art. 105, co. 2 del Codice dei Contratti, così come modificato, fino al 31/12/2021 dalla Legge n. 55/2019 e dal decreto legge n. 183/2020, il limite del subappalto non potrà essere superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto dei lavori.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni equivale a dichiarazione esplicita di non voler ricorrere al subappalto che quindi non potrà essere autorizzato nel corso dell'appalto;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno **15 giorni** prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto (clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari);
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto trasmetta alla Stazione appaltante, ai sensi della lettera b):
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
 - 3) le informazioni di cui al successivo comma 4, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - 1) la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, ove prevista per legge, acquisita dalla competente Prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del predetto d. lgs. 159 del 2011 o, in alternativa, l'Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del predetto d. lgs. 159 del 2011;

- 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni ostative indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato d. lgs. n. 159/2011;
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
- l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni lavorativi, ove ricorrano giustificati motivi;
 - trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 (quindici) giorni lavorativi.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
 - se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, apprestamenti, impianti o altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV al TUSL (costi della sicurezza), i relativi oneri sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i no-minativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio POS di cui all'allegato XV del TUSL in coerenza con i piani di cui agli articoli 40 e 43 del presente CSA. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Ai sensi dell'art. 105, co. 2 del Codice costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. I sub-

affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P. e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

8. Con riferimento alla determinazione dell'Autorità n. 6 del 27/2/2003, si precisa che anche i piccoli subappalti vanno sottoposti ad autorizzazione. Tutti i subcontratti, anche se di importo inferiore al 2% del valore del contratto, devono essere autorizzati.
9. Non è ammesso il distacco di lavoratori da parte di terze aziende distaccanti se non salvo esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.
10. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (**distacco di manodopera-UNILAV**) dovrà trasmettere, almeno 15 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
11. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 45. **Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'articolo 49, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Nel caso in cui il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15

(quindici) giorni naturali consecutivi per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 46. **Pagamento dei subappaltatori**

1. L'Istituto, qualora sussistano le condizioni indicate dall'art. 105 comma 13 del Codice dei contratti, provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti; in caso contrario è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al suddetto paragrafo la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui all'articolo 44, comma 2, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) alle limitazioni di cui all'articolo 49, comma 2 ed articolo 50, comma 4.
4. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
5. La documentazione contabile di cui al comma 2 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 47. **Accordo bonario**

1. Si applicano gli artt. 205 e 208 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale nella misura massima del 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del nuovo Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Sempre in base all'art. 205, co.2 il RUP rigetta le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del nuovo Codice dei contratti.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
4. Nel caso in cui l'esecutore ha firmato il registro con riserva ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 205 del nuovo Codice dei contratti in tema di riserve iscritte.
9. Ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs.50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di € 200.000,00 (euro duecentomila/00), è necessario il parere dell'Avvocatura che difende la Stazione Appaltante. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
10. La procedura di cui al comma 6 dell'articolo 205 del d.lgs.50/2016 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questi richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
11. Il Foro competente è quello di Terni ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 48. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario (articoli dal 205 al 208 del Codice) e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il **Foro di Terni** ed è esclusa la competenza arbitrale sotto qualsiasi forma.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
3. L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori nelle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di fallimento del secondo, di interpellare il terzo.

Art. 49. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 25 e 26 del presente CSA.
3. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 25 e 26, del presente CSA.
4. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è

obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta **tessera di riconoscimento**.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al Datore di lavoro, della sanzione amministrativa da € 100,00 (euro cento/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 (euro cinquanta/00) a € 300,00 (euro trecento/00). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 50. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

- 1) La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo provvisorio, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
- 2) Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
- 3) In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità (qualora tale ammontare non sia già noto); chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).
- 4) Fermo restando quanto previsto all'articolo 51, comma 5 del presente CSA, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti

al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 51. **Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

- 1) In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, 109 e 110 del d.lgs. 50/2016.
- 2) La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'Assuntore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
 - a) mancata sottoscrizione del Contratto;
 - b) mancata costituzione delle sedi operative ai sensi dell'art. 9 comma 2 del presente CSA;
 - c) mancata presa in consegna ai sensi dell'art. 12.

In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi mediante posta elettronica certificata (P.E.C.).

- 3) Costituiscono causa di risoluzione immediata del Contratto in corso, comunicata all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata, nella quale sarà anche indicata la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, ed inoltre:
 - a) qualora risulti in qualunque momento della procedura che l'appaltatore si trova, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non autorizzato;
 - e) su proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del TUSL per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 43, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza stesso;
 - f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai cantieri al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del TUSL;
 - g) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5, del presente CSA;
 - h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato TUSL;
 - i) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. 50/2016;
 - j) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento dell'importo del Contratto.
- 4) Costituiscono causa di risoluzione del Contratto, previa messa in mora di 15 (quindici) giorni, e qualora l'Appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Stazione:

- a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi d'esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera.

L'eventuale risoluzione contrattuale è comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.

- 5) Il contratto è altresì risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. 50/2016. La risoluzione contrattuale è comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.
- 6) Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
- 7) Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 50/2016 ovvero, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo residuo del Contratto e dei lavori non ultimati da eseguire d'ufficio in danno;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazione e di quello relativo al Contratto revocato applicato alla quota parte di lavori residua;
 - 2) le nuove spese di gara e di pubblicità, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

- 8) Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 3, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 52. Effetti e disciplina della risoluzione

- 1) La risoluzione del contratto obbliga l'Assuntore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata in apposita comunicazione trasmessa allo stesso Assuntore a mezzo posta



elettronica certificata, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.

- 2) In caso di ritardo dell'Assuntore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Assuntore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 3) Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.

Art. 53. **Recesso dal Contratto - Intervenuta inefficacia del contratto**

- 1) Il Committente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia l'importo economico raggiunto.
- 2) Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Assuntore con posta elettronica certificata.
- 3) L'Assuntore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella nota di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
- 4) L'Assuntore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
- 5) L'Assuntore non ha diritto alcuno sia di tipo economico che di qualsiasi altro genere in caso di recesso unilaterale dal Contratto da parte del Committente.
- 6) Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
- 7) Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
- 8) Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 54. **Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori, il Direttore dei Lavori entro 20 (venti) giorni redige il certificato di ultimazione dei lavori. Nel certificato sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 17.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'Art. 17, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 55.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'art. 10, comma 6 del presente CSA, previsti dal decreto Min. S.E. 37/08; in tal caso la DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 55, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 26 del presente CSA.
6. Contestualmente alle certificazioni di cui al precedente punto 5, l'appaltatore dovrà consegnare:
 - gli elaborati grafici "as build" sia in formato cartaceo che in formato digitale sottoscritti da professionista abilitato;
 - manuale d'uso e libretti di manutenzione dei componenti e delle apparecchiature installate.
7. Non potrà ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non avrà consegnato al Direttore dei Lavori i FIR - Formulare Identificativi del Rifiuto, che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento, e quant'altro necessario in ossequio a quanto previsto dal SISTRI - Sistema Integrato per il controllo e la Tracciabilità dei Rifiuti. L'assenza del FIR costituisce impedimento esplicito al rilascio dei certificati di pagamento.

Art. 55. **Termini per il Collaudo / CRE**

1. La verifica della regolare esecuzione dei lavori è diretta ad accertare che i lavori oggetto del Contratto siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente.
2. Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che tali difetti e manchevolezze non possano essere rimossi ma siano comunque accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'esecutore affinché possa presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.
3. Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate verrà applicata un'adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione.

4. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo provvisorio si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
5. Durante l'esecuzione dei lavori, il collaudatore in corso d'opera della Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. L'Assuntore sarà tenuto ad eseguire a propria cura e spesa prove e prelievi secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori. Qualora le verifiche e/o prove non risultassero positive l'Assuntore sarà tenuto, a sue cura e spese, a provvedere immediatamente risolvendo, in via definitiva, gli inconvenienti riscontrati entro il termine stabilito dal Direttore Lavori.
6. L'Assuntore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, garantisce tutte le opere eseguite per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione. In tale periodo l'Assuntore dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla riesecuzione delle opere e/o alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio. Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere denunciati entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta
7. Trovano ancora applicazione la disciplina di cui agli artt. da 215 a 235 del Regolamento generale (per la parte vigente).

Art. 56. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. I lavori eseguiti vengono presi in consegna alla loro ultimazione.

Art. 57. Collaudo contabile finale Contratto

1. Lo svincolo della garanzia fidejussoria di cui all'art. 32 del presente CSA sarà disposto a seguito della sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione/collaudo e previa presentazione della garanzia fidejussoria di cui al comma seguente.
2. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/16.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 58. **Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n. 207/2010, dalle linee ANAC e al presente capitolato speciale (vedi cauzioni ed assicurazioni), nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, in loco e presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante (vedi locali macchine e vani corsa); in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) **nel fabbricato sono presenti n. 3 impianti elevatori disattivati dalla proprietà al momento del sinistro avvenuto a settembre del 2017 e non più sottoposti ad interventi di manutenzione da quella data. Qualora l'esecutore valuti opportuno la riattivazione di uno o più degli impianti per agevolare i collegamenti verticali all'interno dell'immobile, assumerà gli oneri di ripristino dell'impianto e delle necessarie verifiche delle apparecchiature, nonché la responsabilità della conduzione dello stesso fissandone le modalità d'uso ridotte (es.: solo sollevamento materiali in uso all'impresa operante in cantiere), previo avviso al D.L. e comunque esonerando la proprietà da qualsiasi responsabilità per l'utilizzo dello stesso. Inoltre sarà cura dell'O.E. provvedere a tutte le opere di protezione interne delle cabine ascensori o di eventuali danni arrecati;**
 - f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - g) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e

- per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- i) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - l) tutti gli adempimenti e le spese occorrenti nei confronti di Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere o di rilasciare permessi, licenze di esercizio o certificati, **con riguardo alla presentazione del Piano di Lavoro per la rimozione dei MCA all'ASL competente per territorio, nonché delle procedure di autorizzazione per bonifica da sostanze inquinanti delle due cisterne interrate;**
 - m) **sono comprensivi negli oneri a carico dell'appaltatore l'effettuazione di almeno n. 20 campionamenti massivi con le rispettive prove effettuate da laboratorio accreditato e certificato UNI-EN ISO 9001-2015 a comprova dell'esito positivo delle attività di bonifica con la metodologia del Wishab ed alcalinizzazione delle superfici (bonifica manuale delle superfici ad alta contaminazione). Tali certificazioni dovranno dimostrare l'attendibilità delle operazioni di bonifica effettuate con il conseguente rilascio da parte dell'O.E. del Certificato di Restituibilità dei locali bonificati dalle polveri d'incendio e dalle sostanze inquinanti createsi;**
 - n) l'esecuzione di campioni delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera. Le prove, le esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dei Lavori per controllare la qualità e resistenza dei materiali impiegati e da impiegarsi nei lavori, dovranno essere eseguiti presso Laboratori specificamente abilitati, Istituti Universitari o di Pubbliche amministrazioni;
 - o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - p) la manutenzione del recinto del cantiere e degli spazi idonei ad uso ufficio e refettorio del personale proprio e della D.L.
 - q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- r) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- s) l'ideale protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione a fine lavori di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- t) la guardiania, la custodia e la sorveglianza delle aree di cantiere, ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante. L'appaltatore solleva l'Istituto appaltante da ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati in cantiere o comunque posti in opera, ed è obbligato a sostituire e riparare eventuali danni o sottrazioni fino alla avvenuta ultimazione dei lavori;
- u) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- v) la fornitura di fotografie e documentazione delle opere in corso, nei vari periodi di avanzamento, richieste dal Direttore dei Lavori;
- w) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- x) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- y) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- z) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 01 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- aa) il completo sgombero del cantiere entro **15 giorni** dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- bb) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) dei percorsi interni e delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- cc) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- dd) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- ee) il passaggio ed il libero accesso al cantiere al personale di altra Impresa ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Istituto appaltante, sempre con l'autorizzazione del D.L.;
- ff) l'appaltatore potrà richiedere l'utilizzo di un posto auto presso l'autorimessa dello stabile (ove esistente), salvo ogni superiore decisione del Datore di Lavoro e lo stazionamento provvisorio di

- mezzi della ditta e di fornitori per attività di carico e scarico materiale presso le rampe dell'autorimessa stessa (ove esistenti).
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Enti Locali, Consorzi, Provincia, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti al lavoro pubblico in quanto tale.
 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile del 10%. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori, alla presenza dell'esecutore, procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 59. **Conformità agli standard sociali**

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'Ambiente del 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato II al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
 4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o comunque non più ispezionabili o non verificabili dopo la loro esecuzione e comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 61. Proprietà dei materiali di demolizione

1. I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti all'appaltatore il quale per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
2. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

Art. 63. Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera ad osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.
2. Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica Autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all'Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale del relativo Contratto Applicativo, per l'eventuale sospensione dei lavori.
3. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.
4. L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
 - a. l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente un'operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzativi, ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
 - b. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività ed a fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
 - c. l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione

- Appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
- d. l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori.
- Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
- e. l'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/ detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del FIR). La Stazione Appaltante può trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
- f. ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.
5. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti.
6. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre delle sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla Stazione Appaltante. L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all' Appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile e conformi alle normative vigenti.
7. L'appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorità competenti.

Art. 64. **Custodia del cantiere**

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.



2. Essendo l'ufficio utilizzato da personale impiegato dell'INPS, sarà obbligo dell'appaltatore uniformarsi al regolamento vigente nell'edificio o qualsiasi altra disposizione disposta dal Committente/Datore di Lavoro del personale INPS, fermo restando che la condotta dei lavori dovrà essere tale da non arrecare disturbo o ostacolo alle persone presenti nello stabile.

Art. 65. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno due cartelli indicatori, con le dimensioni di almeno centimetri 70 di base e 100 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e comunque sulla base di quanto indicato dalla D.L., curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate e dei soggetti incaricati; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «B» del presente CSA.

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 27 del presente CSA.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a **1.500 euro** possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 51 del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'art. 139 del regolamento, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
- le spese contrattuali;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo (secondo la risoluzione Agenzia delle entrate 27/03/2002, n. 97/E) per tutti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal verbale di consegna lavori, fine lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di collaudo provvisorio.

2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 68. Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:
- informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d' esecuzione dell'appalto;

- b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare ai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una penale pari a Euro 200,00 (dicansi duecento euro), con riferimento a ciascuna singola violazione accertata.

ALLEGATI al CAPO I della PARTE PRIMA

Allegato «A»	ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (art. 7, comma 1, lettera c) del CSA)
Elab. 01	Capitolato speciale d'appalto parte I e II (specialistica)
Elab. 02	Relazione generale e specialistica (analisi di laboratorio dei componenti MCA-FAV e delle superfici con presenza di sostanze chimiche proprie delle polveri da incendio)
Elab. 03	Documentazione fotografica stato attuale
Elab. 04	CME- Computo metrico estimativo
Elab. 05	EPU-Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi aggiunti
Elab. 06	QEE-Quadro economico esecutivo
Elab. 07	Cronoprogramma
Elab. 08	MO-Calcolo incidenza manodopera
Elab. 09	OAP-Calcolo degli oneri della sicurezza aziendali
Elab. 10	PSC-Piano di sicurezza e di coordinamento e Fascicolo
Elab. 11	Elaborati grafici del plesso e dell'area di cantiere



Ente appaltante: I.N.P.S.

Ufficio competente:

Direzione Centrale

Risorse Strumentali Centrale

Unica Acquisti

COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO

CTR - UMBRIA

LAVORI DI:**Lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso della Direzione Inps di Terni – Viale della Stazione 5****CIG: 8770015D50 – CUP: F45D20000060005**

Progetto approvato con Determinazione DC_RSCUA del _____ n. _____ del _____

Coordinatore gruppo di progetto:

ing. Pietro MELISSA

Direzione dei lavori:

ing. Pietro MELISSA

Progettisti:

ing. Pietro Melissa, P.I. Marcello Bassotti, Geom. Giovanni Bornabò

Direttore operativo e contabilità lavori

geom. Giovanni Bornabò

Responsabile dei lavori (RUL):

arch. David Piervincenzi

Coordinatore sicurezza per la progettazione:

geom. Giovanni Bornabò

Coordinatore sicurezza per l'esecuzione:

geom. Giovanni Bornabò

Durata stimata in uomini x giorni:

913 circa

Notifica
preliminare SINPOL
in data:

Durata giorni lavorativi:

n. 210 naturali e consecutivi

Responsabile unico del procedimento/RUL:

arch. David Piervincenzi

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO:

euro 568.848,62 + IVA

ONERI PER LA SICUREZZA (CS):

euro 66.082,84 + IVA

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:

euro 502.765,78 + IVA

IMPORTO DEL CONTRATTO:

euro _____

Gara in data _____, offerta di ribasso del ___ %

Impresa esecutrice: _____

con sede: _____

Qualificata per i lavori delle categorie:

OG12 (prevalente) classifica _____

OG1 classifica _____

Direttore tecnico del cantiere: _____

subappaltatori:	per i lavori di		Importo lavori subappaltati
	categoria	descrizione	

Intervento finanziato con fondi propri d'Istituto

inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____

prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio di Direzione Lavori

telefono: 075/ 5037 410

http: // www.inps.it

e-mail: pietro.melissa@inps.it

Allegato «C»	RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
---------------------	--

		<i>euro</i>
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a base d'asta)	502.765,78
	Costo manodopera (MO)	325.256,71
2	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (CS)	66.082,84
T	Importo della procedura d'affidamento (1 + 2)	568.848,62
R.a	Ribasso offerto in percentuale sull'importo di cui al rigo 1	%
R.b	Offerta risultante in cifra economica assoluta	
3	Importo del contratto (T – R.b)	
4.a	Cauzione provvisoria	%
4.b	Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)	
5.a	Garanzia fideiussoria base (art. 32, c.1)	10 %
5.b	Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)	%
5.c	Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)	
5.d	Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)	
6.a	Importo assicurazione C.A.R. articolo 34, comma 1, lett. a)	€ 500.000,00
6.b	Importo assicurazione R.C.T./R.C.O. articolo 34, comma 1, lett. b)	€ 2.000.000,00
7	Estensione assicurazione periodo di garanzia	mesi 24
8.a	Importo limite indennizzo polizza decennale	/
8.b	Massimale polizza indennitaria decennale	/
8.c	di cui: per le opere	/
8.d	per demolizioni e sgomberi	/
8.e	Importo polizza indennitaria decennale R.C.T.	/
9	Importo minimo netto stato d'avanzamento, articolo 25, comma 1	€ 180.000,00
10	Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 26, comma 7	/
11	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, articolo 13, co. 1	giorni 210
12	Penale giornaliera per il ritardo, articolo 17, co. 1	‰ 0,60
13	Penale per ritardata consegna da parte della SA, articolo 17, co.10	€ 1.500,00+spese sostenute

PARTE SECONDA

PRESCRIZIONI TECNICHE

(art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale)

Sono previste le seguenti lavorazioni:

- a) Demolizione di intonaci danneggiati dall'evento dannoso;
- b) Rimozione di impianti elettrici;
- c) Rimozione delle caldaie e delle unità U.T.A. previa bonifica dei materiali contenenti fibre di amianto;
- d) Rimozione delle torri evaporative;
- e) Rimozione dei controsoffitti di qualsiasi natura e materiale;
- f) Rimozione di arredi vari ivi compresi gli archivi compattabili;
- g) Bonifica ambientale di tutti gli ambienti contaminati dai residui della combustione;
- h) Bonifica n. 2 cisterne esterne ex gasolio;
- i) Pulizia delle facciate esterne fino a tutto il primo piano.

TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Oneri di trasporto e smaltimento rifiuti misti, assimilabili, non pericolosi e pericolosi, da demolizione speciali come legno, calcinacci, plastica, carta, lana di vetro, fibra minerale, apparecchiature elettroniche; residuo delle bonifiche cartacee; residuo delle pulizie con aspiratori; etc. di tutto il materiale residuo delle lavorazioni da smaltire.

Trasporto del materiale cartaceo bonificato ed inscatolato presso la nuova sede INPS di Via Bramante in Terni.

La ditta appaltatrice dovrà operare all'interno dello Stabile sito in Terni Viale della Stazione 5 nei giorni dal lunedì al venerdì e laddove il committente lo ritenga opportuno nelle giornate del sabato e festivi alla presenza del responsabile dei lavori e della guardia, con accesso pedonale per gli addetti dell'impresa appaltatrice da Via Massimo D'Azeglio al civico 10 (accesso retrostante edificio).

Nel corso dei lavori di bonifica e sanificazione post incendio con recupero documentale, pulizia ed igiene ambientale di cui al presente appalto **non sarà presente negli uffici personale della Committente**, ad eccezione eventualmente dei tecnici incaricati della Direzione Lavori.

Per lo svolgimento dei lavori, l'impresa appaltatrice dovrà utilizzare attrezzature, macchine e materiali in propria dotazione.

I lavoratori della ditta, potranno cambiarsi all'interno della sede in apposito spazio igienizzato al piano terra in adiacenza ai servizi igienici.

Gli stessi avranno cura di procedere con estrema cautela e attenzione secondo le modalità e in attuazione delle procedure di lavoro più adeguate al tipo di intervento da svolgere e dovranno operare utilizzando gli appositi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): scarpe antinfortunistiche, guanti in nitrile, caschi, occhiali antipolvere, idoneo abbigliamento da lavoro (tuta di III^a cat. tipo 5/6 - Tyvek), mascherine antipolvere con filtro di intercettazione tipo FP3, protettori auricolari.

NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di funzionamento e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.



Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.

DEMOLIZIONI

Le demolizioni riguarderanno gli intonaci del locale che è stato direttamente coinvolto nell'evento dannoso, nonché alcune pareti per l'accesso al cavedio ove sono alloggiato le colonne montanti degli impianti.

Il materiale di risulta dovrà essere movimentato attraverso le scale o mediante l'utilizzo dell'ascensore per la cui "messa in funzione" avverrà secondo quanto indicato al precedente art. 58 c. 1 art. e.

RIMOZIONE DEI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO

Per quanto concerne la rimozione del materiale contenente amianto, si fa riferimento alla specifica sezione del PSC, redatto dal CSP, ove sono indicate le modalità di esecuzione dei lavori nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di amianto.

Dovrà pertanto essere realizzato un confinamento statico/dinamico onde evitare la dispersione di fibre di amianto nell'aria, oltre i valori riportati nella tabella seguente. Le maestranze potranno usufruire di appositi locali da utilizzare quali spogliatoi o ambienti di decontaminazione (UDD), tali locali sono citati nel PSC e saranno riportati con esatta individuazione del Piano di Lavoro a carico della ditta esecutrice, da approvarsi da parte dell'ASL competente per territorio.

FASI DI LAVORO:

1. allestimento cantiere;
2. confinamento statico-dinamico dei locali
3. allestimento (U.D.P.) unità di decontaminazione personale;
4. imbibizione del materiale;
5. rimozione manufatto in amianto;
6. insaccamento ed imballaggio del materiale rimosso;
7. decontaminazione del cantiere;
8. monitoraggio ambientale.

Le metodologie e le fasi d'intervento per l'esecuzione della rimozione degli MCA sono state scelte sulla base delle caratteristiche e dell'ubicazione dei materiali da rimuovere, comprese le condizioni al contorno e le possibili interferenze.

Verrà realizzato un confinamento statico mediante chiusura di porte e finestre nell'area oggetto delle lavorazioni ed attraverso la posa in opera di teli in polietilene per la completa compartimentazione dei locali interessati statico dinamico all'interno degli ambiti con presenza di

MCA in matrice friabile. Quest'ultimo che ha lo scopo di contenere le fibre in amianto in area ristretta, limitata ai soli operatori autorizzati e dotati dei DPI previsti dalla normativa, consiste nella creazione di una camera tecnica artificiale formata da listelli di legno e teli in polietilene posati su più strati sovrapposti sulle varie pareti del locale (lasciando escluse le porzioni da rimuovere), resa completamente ermetica in ogni sua giuntura ed interstizio, con l'utilizzo di nastri adesivi, collanti e schiuma poliuretanica. Sigillatura dei giunti fissi e mobili di porte e finestre con nastro adesivo, stesura di un doppio telo in polietilene sulle pareti del locale oggetto di intervento.

Verrà predisposta un'uscita di sicurezza, per consentire una rapida via di fuga, senza compromettere l'isolamento dell'area di lavoro (ad esempio con polietilene da tagliare in caso di emergenza).

Prima di effettuare qualsiasi intervento sui manufatti, è necessario eseguire le seguenti operazioni preliminari:

1. Posizionamento, in corrispondenza delle zone di intervento, di cartelli che evidenzino le attività in corso ed interdicano l'accesso al personale non autorizzato; la segnaletica dovrà riportare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente ed in particolare la seguente indicazione:

"ATTENZIONE - ZONA AD ALTO RISCHIO - POSSIBILE PRESENZA DI POLVERI DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE".

I servizi igienici essenziali saranno messi a disposizione dalla Committente.

Individuazione, in accordo con la committente, dell'area di stoccaggio temporaneo dei materiali rimossi, messi in sicurezza e adeguatamente confezionati, in attesa di smaltimento a discarica autorizzata.

All'interno delle aree di lavoro, qualunque sia la natura e/o la tecnica di intervento, è vietato fumare e/o assumere cibi e bevande.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Le zone di operazione verranno delimitate con cartelli di avvertimento e di divieto di transito.

Per la pulizia degli operatori verrà allestita vicino alla zona di lavoro, ad esclusivo uso degli addetti alla rimozione, una zona ricoperta con teli di polietilene e munita di aspiratore a filtri assoluti per la svestizione dai DPI.

Preliminarmente alle attività di bonifica verrà predisposto un confinamento statico con l'ausilio di teli in polietilene e listelli in legno al fine di isolare le sole stanze oggetto di bonifica. All'uscita di ogni area confinata verrà predisposto un'unità di decontaminazione del personale a 3 comparti per la svestizione e la pulizia degli operatori.

Le attività di bonifica si svolgeranno nel rispetto delle seguenti fasi operative:

- 1) compartimentazione dell'area oggetto di bonifica mediante chiusura dei vani di accesso ai pianerottoli e posa in opera di teli in polietilene;
- 2) incapsulamento dei materiali in MCA friabile per mezzo di pompa airless a zaino;
- 3) rimozione manuale dei materiali in MCA friabile mediante l'utilizzo di stecche in acciaio e raschietti, e di piccoli scalpelli, sollevando le porzioni dalle tubazioni/condotti, evitando rotture e cercando di asportare il materiale il più possibile integro.

A fine lavori si procederà come segue: DECONTAMINAZIONE DEL CANTIERE

Terminate le attività di bonifica/rimozione, si procederà alla decontaminazione del cantiere mediante due distinti tipi di pulizia.

- come prima operazione di pulizia si procederà alla rimozione di tutti i fogli in polietilene, i nastri, gli indumenti ed altro materiale a perdere che saranno imballati in sacchi di plastica sigillati e destinati allo smaltimento, per poi procedere ad una pulizia, mediante aspiratore con filtri tipo Vacuum Cleaner, di tutte le superfici, attrezzature, eventuali apparecchiature;
- come seconda operazione di pulizia, si procederà alla nebulizzazione dell'aria di lavoro con acqua in modo da abbattere le fibre disperse;
- eventuale stoccaggio degli imballi big-bags in una zona all'interno dell'area di cantiere debitamente recintata con la segnaletica prevista dalla normativa vigente;
- valutazione del rischio mediante ispezione visiva dei luoghi oggetto della bonifica al fine di verificare l'assenza di frammenti di MCA, Rif. Art. 256 comma 4 lettera C del D.lgs 81/08.

La gestione dei rifiuti sarà effettuata sulla base della normativa vigente. Ai sensi del D.Lgs. 152/06 PARTE QUARTA - ALLEGATO D e successive modifiche ed integrazioni, il codice CER da attribuire al rifiuto prodotto dall'attività di bonifica è: RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO - CER



17.06.05* "materiali da costruzione contenenti amianto". Il rifiuto in attesa di smaltimento sarà confinato in un'area di deposito temporaneo interna all'area di cantiere; tale area sarà opportunamente delimitata con recinzione di cantiere e segnalata con cartellonistica indicante la tipologia del rifiuto. Copia dei Formulari Identificativi del Rifiuto saranno trasmessi non appena ricevuti timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento.

Ad ultimazione dei lavori, una volta effettuato il sopralluogo di verifica con l'Organo di Vigilanza e ottenuto la restituibilità dell'area da parte di quest'ultimo, sarà consentito l'ingresso in cantiere alla ditta esecutrice per completare i lavori di ristrutturazione dei locali bonificati da MCA.

BONIFICA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE

Questa fase prevede la bonifica di tutte le superfici mediante lavaggio eseguito a mano, e successivo trattamento con l'utilizzo di spugne impregnate di apposito materiale decontaminante. Scopo di questo trattamento è la rimozione di qualsiasi residuo di combustione, nonché l'eliminazione definitiva degli odori derivanti dalla propagazione dei fumi all'interno dell'edificio. Lo scopo del lavoro è altresì l'eliminazione del rischio di successive riaffioramenti.

DESIGNAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

L'appaltatore installerà a proprie spese un quadro di cantiere per l'alimentazione elettrica, secondo la potenza e le caratteristiche che più si adatteranno alle proprie esigenze. Sarà responsabilità esclusiva dell'appaltatore la rispondenza alle norme in vigore in materia, ivi comprese le eventuali certificazioni se previste.

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI CANTIERE

Per quanto concerne l'illuminazione dei locali, si potrà usufruire dell'impianto presente in sede, se non rimosso. Tuttavia, ove ciò fosse necessario si potrà far ricorso ad un impianto provvisorio mediante cavi volanti a doppio isolamento e di opportuna sezione.

Ubicazione e disposizione delle sorgenti

Particolare cura si dovrà porre all'altezza e al posizionamento di installazione, nonché alla schermatura delle sorgenti luminose per eliminare qualsiasi pericolo di contatto diretto e indiretto con apparecchi sotto tensione.

PULIZIA DELLE FACCIATE ESTREME

La pulizia delle facciate esterne è prevista fino all'altezza del primo piano fuori strada. Essa consisterà nel lavaggio delle superfici mediante l'utilizzo di idropulitrice/sabbiatrice. Non è previsto l'impiego di prodotti chimici.

Ove possibile verrà utilizzato un cestello mobile o in alternativa un apposito ponteggio. Quest'ultimo dovrà essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui non dovesse essere possibile l'impiego del cestello mobile.

INTERVENTI DI RIMOZIONE DEGLI APPARATI IMPIANTISTICI

L'impianto di condizionamento esistente è del tipo ad aria primaria e fan-coils, risalente agli inizi degli anni 1990. Le componenti dell'impianto sono giunte alla fine del loro naturale ciclo di vita, per cui già prima del principio di incendio era stata maturata la decisione di sostituire l'attuale impianto con uno del tipo a pompa di calore multisplit a volume di refrigerante variabile, come si evince dalla relazione del 26 Agosto 2015.

L'appalto, tra le diverse opere, ha per oggetto la demolizione completa dell'impianto di climatizzazione esistente con la rimozione delle seguenti apparecchiature:

1. N° 3 caldaie;
2. N° 2 gruppi di refrigerazione;
3. N° 2 torri evaporative (con utilizzo di autogru);
4. N° 124 fan coils;
5. N° 50 radiatori;
6. N° 2 unità di trattamento aria;
7. N° 17 elettropompe;

8. Tutte le canalizzazioni in lamiera zincata sia verticali che orizzontali, per la distribuzione dell'aria primaria nei locali di tutti i piani;
9. Le canalizzazioni di ripresa dell'aria con eccezione di quelle installate nei bagni che dovranno essere pulite e igienizzate internamente;
10. Tutte le tubazioni correnti nei controsoffitti, a vista nei locali interrato e rialzato, e comunque tutte quelle indicate dalla Direzione Lavori, fatta eccezione per le tubazioni in traccia nelle murature;

Sono presenti nel sito n° 2 serbatoi di gasolio aventi la capacità di 15.000 litri cad., prima di intervenire con altre lavorazioni tipo demolizioni, smontaggi tagli e sezionamenti, questi andranno bonificati secondo la procedura della normativa ambientale (D.lgs. 152/06), nel particolare:

- verifica GAS Free prima dell'inizio delle operazioni;
- apertura del passo d'uomo con strumentazione antiscintille;
- ventilazione con strumenti ATEX (antideflagranti);
- svuotamento serbatoi (sono presenti circa 14.000 litri di gasolio);
- bonifica serbatoio;
- prova finale GAS Free;
- Attestazione di avvenuta bonifica.

Non è prevista la rimozione e l'allontanamento dei serbatoi in quanto l'istituto si riserva la decisione in fase successiva.

Per la rimozione delle apparecchiature ubicate al piano interrato, sarà utilizzata una intercapedine esistente prospiciente la centrale termica. Da questa apertura potranno essere rimosse le apparecchiature opportunamente sezionate e smontate quali caldaie, gruppi refrigeratori condensati ad acqua, unità di trattamento aria, scambiatori, quadri elettrici ecc.

Gli impianti sono attualmente condotti e mantenuti da Operatore con il quale la ditta appaltatrice dovrà interfacciarsi e coordinarsi per velocizzare alcune operazioni quali ad esempio lo svuotamento degli impianti o la intercettazione di parte di essi.

È stata accertata la presenza di fibre di amianto limitatamente al piano 1° interrato, specificatamente nei rivestimenti dei canali, delle canne fumarie, in alcune guarnizioni tra flange, in alcune guarnizioni tra elementi di caldaia. In considerazione del fatto che comunque il rinvenimento della sostanza non è omogeneo ma risulta distribuito a tratti e/o per zone, l'intero piano 1° interrato dovrà essere trattato come unica zona contaminata. La ditta appaltatrice dovrà pertanto adottare tutte le procedure previste dalle vigenti normative in materia.

DEFINIZIONE DELLE OPERE, MODALITA' DI ESECUZIONE, SPECIFICHE TECNICHE EPRESCRIZIONI

CALDAIE

Le caldaie dovranno essere isolate dalle tubazioni di andata e ritorno, dal collegamento elettrico e da quello del gasolio. Se sono presenti flange per il collegamento delle tubazioni, è preferibile agire su queste per lo scollegamento, in alternativa è concesso l'uso della smerigliatrice da taglio, in ultima analisi fiamma ossiacetilenica con cannello da taglio. Il bruciatore sarà smontato e allontanato autonomamente. Dovranno quindi essere smontati i mantelli e rimossa la lana di roccia che dovrà essere imbustata. Le caldaie saranno smontate in elementi che ne permettano il passaggio attraverso l'intercapedine adiacente alla centrale, quindi tramite idoneo paranco o analoga attrezzatura, caricate e allontanate.

GRUPPI REFRIGERATORI

Il recupero del gas refrigerante, considerato rifiuto speciale pericoloso, (R 410A), sarà effettuato da ditta specializzata secondo quanto previsto dalla vigente normativa: (Regolamento Europeo (CE) N.842/2006 e il D.LGS. N.26 DEL 5 MARZO 2013).

Dovrà essere individuato il tipo di gas e la quantità, si dovrà definire il numero e il tipo di recipienti necessari per il prelievo (contenitori, bombole, bomboloni, ecc.).

- 1) Si esegue l'intervento e si raccoglie nei recipienti il gas da smaltire.
- 2) Si appone sui contenitori l'etichetta con la sigla "R" e l'etichetta "ADR" fornite con i contenitori.



- 3) Si compila quindi in tutte le parti il Modulo Richiesta Ritiro Rifiuto. Il modulo contiene tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento (n. di contenitori da ritirare e loro matricola, tipo di gas, peso netto del rifiuto, dati del richiedente e del detentore).
- 4) Il produttore del rifiuto compila il registro di carico scarico indicando tipo e quantità di rifiuto prodotto.
- 5) I contenitori con il rifiuto vengono ritirati dal trasportatore autorizzato, che rilascia la prima copia del formulario al cliente.
- 6) Quando il rifiuto arriva al centro di stoccaggio, viene verificato il peso del rifiuto e inviata al produttore parte del formulario.

Dopo essere stati bonificati, verranno allontanati usando lo stesso procedimento previsto per le caldaie.

TORRI EVAPORATIVE

Dovranno essere isolate dalle tubazioni di andata e ritorno all'impianto, dalla tubazione di carico dell'acqua, dai collegamenti elettrici. Saranno rimosse nella loro interezza tramite idonea autogru. L'operatore economico aggiudicatario dovrà richiedere regolare autorizzazione di occupazione di suolo pubblico che sarà presentata in visione alla Direzione dei Lavori prima dei lavori di rimozione.

FAN-COIL e RADIATORI

Saranno isolati dalle tubazioni di andata e ritorno e scarico condensa, dalla alimentazione elettrica, quindi saranno rimossi e allontanati. Le tubazioni saranno tagliate almeno 2 cm all'interno del filo del muro o del pavimento, a seconda da dove provengano, in modo da permetterne la completa scomparsa.

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

Sono presenti n° 3 unità di trattamento aria, (aria primaria, termoventilatore, CED). Dovranno essere scollegate dalle tubazioni dei circuiti caldo e freddo, dalle canalizzazioni dell'aria, dalle condense e dalle alimentazioni elettriche.

Prima di essere rimosse saranno scomposte in parti di dimensioni adeguate, tali da poter essere movimentate analogamente alle caldaie.

ELETTROPOMPE

Saranno scollegate dalle tubazioni e dalla alimentazione elettrica e quindi rimosse e allontanate;

CANALIZZAZIONI

Lo smontaggio e la rimozione delle canalizzazioni in lamiera zincata dovranno essere preceduti dalla rimozione della lana di roccia installata come coibente sopra le canalizzazioni. Per questa lavorazione gli operatori dovranno essere muniti dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti per questo tipo di operazione. La lana di roccia sarà smontata, imbustata e quindi allontanata come rifiuto speciale. I canali saranno smontati seguendo le posizioni delle flange o delle giunzioni a baionetta, nei casi più difficoltosi e previsto l'uso della roditrice o della cesoia elettrica.

Andranno trattate a parte e secondo quanto prescritto dalla legge tutte le canalizzazioni e i canali da fumo presenti nel 1° interrato, in quanto come già precedentemente detto risultano rivestite con materiale contenente amianto.

È previsto il mantenimento e il recupero delle canalizzazioni di ripresa dell'aria poste nei bagni. Queste dovranno essere bonificate e igienizzate secondo la procedura brevemente descritta di seguito.


Bonifica del circuito eseguita attraverso la pulizia meccanica con sezionamento del tratto di circuito interessato dall'intervento, mediante l'ausilio di palloni in gomma gonfiabili da introdurre all'interno delle condotte; pulizia delle condotte attraverso l'impiego di idonea attrezzatura e rimozione del particolato.

Si riporta di seguito uno stralcio grafico delle apparecchiature presenti al piano S1 – Centrale termica e centrale CDZ/frigorifera:



PRIMO PIANO INTERRATO

SUP. TOTALE NETTA=mq 682,00
 SUP. TOTALE NETTA=mq 856,00



Lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso post della Direzione Provinciale INPS di Terni – Viale della Stazione, n. 5 a seguito dell'incendio verificatosi al piano S1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTI I E II

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

È obbligo dell'Impresa appaltatrice accertare e controllare preventivamente ogni elemento che possa occorrere per la cantierizzazione del progetto esecutivo redatto dalla stazione appaltante, in conformità delle norme, nessuna esclusa, del presente Capitolato, al fine di una corretta realizzazione dell'opera da appaltare.

L' Impresa appaltatrice rimane, quindi, responsabile delle conseguenze di qualsiasi genere, dipendenti da omissi, errati od insufficienti accertamenti e controlli sopra detti; pertanto, dovrà risarcire l'Istituto appaltante dei danni di qualsiasi entità, natura e genere derivanti dal mancato rispetto degli obblighi previsti al presente articolo.

L' Impresa appaltatrice non potrà invocare a sua discolpa errate, insufficienti od omesse indicazioni anche se rilevabili dagli atti dell'appalto o fornite dal Direttore dei Lavori o da altri incaricati dell'Istituto appaltante.

L' Impresa appaltatrice, altresì, non potrà invocare a sua discolpa insufficienti, errati od omissi controlli da parte dell'Istituto appaltante, o di suoi incaricati, sia degli elaborati di progetto che delle opere in corso di esecuzione ed anche dopo la loro ultimazione, e ciò fino alla approvazione del collaudo.

Si riporta di seguito stralcio grafico delle apparecchiature presenti al piano S1 – Central termica e frigorifera.

Sommario

PARTE PRIMA.....	2
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
Art. 1. Oggetto dell'appalto – definizioni/abbreviazioni	2
Art. 2. Ammontare dell'appalto - Procedura di scelta contraente.....	4
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto	5
Art. 4. Categorie dei lavori.....	6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	8
Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto.....	8
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	10
Art. 8. Fallimento dell'appaltatore	11
Art. 9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere	12
Art. 10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione	12
Art. 11. Convenzioni in materia di valuta e termini.....	14
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	15
Art. 12. Consegna e inizio dei lavori	15
Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori.....	16
Art. 14. Proroghe e differimenti	16
Art. 15. Sospensioni e riprese ordinate dal Direttore dei Lavori.....	17
Art. 16. Sospensioni e riprese ordinate dal RUP.....	18
Art. 17. Penali in caso di ritardo	18
Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	19
Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione	20
Art. 20. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori.....	21
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	23
Art. 21. Lavori a misura.....	23
Art. 22. Lavori in economia.....	24
Art. 23. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	25
CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA.....	26
Art. 24. Anticipazione del prezzo.....	26
Art. 25. Pagamenti in acconto	26
Art. 26. Pagamenti a saldo – Conto finale	28
Art. 27. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo.....	29
Art. 28. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	29
Art. 29. Anticipazione del pagamento di taluni materiali.....	29
Art. 30. Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	29
CAPO 6 - CAUZIONE E GARANZIA	31
Art. 31. Cauzione	31
Art. 32. Garanzia definitiva	31
Art. 33. Riduzione delle garanzie - Polizza di anticipazione	32
Art. 34. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....	32
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	34
Art. 35. Modifica dei contratti - variazioni	34
Art. 36. Varianti per errori od omissioni progettuali.....	34
Art. 37. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	35
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	36
Art. 38. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	36
Art. 39. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	38
Art. 40. Piano di Sicurezza e di Coordinamento	39
Art. 41. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	39

Art. 42.	Piano operativo di sicurezza - POS.....	40
Art. 43.	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	41
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....		42
Art. 44.	Subappalto e distacco manodopera	42
Art. 45.	Responsabilità in materia di subappalto	44
Art. 46.	Pagamento dei subappaltatori	45
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO		46
Art. 47.	Accordo bonario	46
Art. 48.	Definizione delle controversie.....	47
Art. 49.	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	47
Art. 50.	Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	48
Art. 51.	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	49
Art. 52.	Effetti e disciplina della risoluzione	50
Art. 53.	Recesso dal Contratto - Intervenuta inefficacia del contratto	51
CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE		52
Art. 54.	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	52
Art. 55.	Termini per il Collaudo / CRE	52
Art. 56.	Presa in consegna dei lavori ultimati	53
Art. 57.	Collaudo contabile finale Contratto	53
CAPO 12 - NORME FINALI		54
Art. 58.	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	54
Art. 59.	Conformità agli standard sociali	57
Art. 60.	Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....	58
Art. 61.	Proprietà dei materiali di demolizione	58
Art. 62.	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	59
Art. 63.	Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento.....	59
dei siti ed altri aspetti ambientali		59
Art. 64.	Custodia del cantiere	60
Art. 65.	Cartello di cantiere	61
Art. 66.	Tracciabilità dei pagamenti.....	61
Art. 67.	Spese contrattuali, imposte, tasse	62
Art. 68.	Conformità agli standard sociali	62
ALLEGATI al CAPO I della PARTE PRIMA		64
PARTE SECONDA		67
PRESCRIZIONI TECNICHE.....		67
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.....		67
NOLEGGI		67
TRASPORTI		68
DEMOLIZIONI		68
RIMOZIONE DEI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO.....		68
BONIFICA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE		70
DESIGNAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI		70
PULIZIA DELLE FACCIATE ESTRENE		70
INTERVENTI DI RIMOZIONE DEGLI APPARATI IMPIANTISTICI.....		70